CAMERA DEI DEPUTATI N. 3409

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LATRONICO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'immigrazione clandestina

Presentata il 15 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Non possiamo più nascondere che il problema dell'immigrazione clandestina ci sta sfuggendo di mano, anche a causa delle attuali carenze legislative in materia. Tali carenze sono note a tutti noi, e per questo, a più riprese, sono state richieste innovazioni. Molte storture dipendono dall'applicazione dell'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, o cosiddetto « decreto Martelli » che consente al cittadino extracomunitario o apolide di ricorrere al tribunale amministrativo regionale (TAR) contro il decreto di espulsione anche nel caso di condanna penale di primo grado. In pratica, dato che quasi sempre il TAR accoglie il ricorso, il cittadino extracomunitario espulso per aver commesso un reato in territorio italiano può continuare a rimanere in Italia fino al termine del suo *iter* processuale in stato di libertà, traendo spesso il proprio sostentamento da azioni illecite, o in stato di detenzione.

I cittadini extracomunitari che entrano e soggiornano illegalmente in Italia traggono i loro guadagni principalmente da: commercio abusivo ambulante (spesso anche di merce contraffatta), contrabbando di generi di monopolio, spaccio di sostanze stupefacenti, prostituzione e relativo sfruttamento.

Solitamente il commercio ambulante è praticato da cittadini provenienti dal Senegal o dalla Nigeria, il contrabbando da cittadini nord africani molto giovani, quasi sempre minorenni, lo spaccio di droga da cittadini principalmente algerini e tunisini, la prostituzione principalmente da cittadine nigeriane, senegalesi, albanesi e da cittadine della ex Jugoslavia.

Il problema maggiore è « come » queste donne varcano il nostro confine, da chi sono aiutate, chi tira le fila e le « colloca » sul mercato (è famoso il treno che dalla stazione Principe di Genova porta le prostitute di colore verso il basso Piemonte). Da alcune informazioni risulterebbero fatti sconcertanti: ad esempio, ad esse verrebbe ritirato il passaporto come « cauzione » sino all'effettiva estinzione del « debito » contratto con il « vettore ». Tale debito si aggirerebbe intorno ad una cifra che va dai 5 ai 10 milioni di lire. Oppure un'altra voce ricorrente è quella che le vuole iniziate alla « professione » tramite « riti *woudou* » che si svolgerebbero nel nostro Paese.

Alcune di esse portano addirittura con sé figli minori, con tutti i rischi derivanti da promiscuità e clandestinità (gli immigrati vivono in luoghi, denominati dalla stampa e dalle forze dell'ordine « dormitori », spesso privi anche delle più elementari norme igieniche – di solito nei centri storici fatiscenti od in zone industriali abbandonate).

A questo riguardo sarebbe nostro preciso dovere applicare la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176.

Altro tipo di prostituzione, non meno diffuso, è quello che si svolge in locali tipo « *American* bar » non dotati di autorizzazione di tipo C – intrattenimento e arte varia, articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, legge n. 287 del 1991 – dove cittadine straniere intrattengono i clienti in improvvisati « *séparé* ».

In locali regolari, invece, svolgono poi attività di « *entreneuse* » cittadine provenienti da Paesi dell'est, con regolare permesso di soggiorno rilasciato per svolgere l'attività di ballerine. Questa professione è regolata da un contratto di lavoro a tempo determinato per un compenso di circa 80.000 lire giornaliere, percependo invece, come minimo di partenza, circa 150.000 lire al giorno. L'ingresso in Italia di queste cittadine provenienti dai Paesi dell'est è regolato da « impresari », a volte autorizzati a volte no, e si definisce « primo ingresso ». Sono gli impresari che anticipano il denaro per le spese relative ai documenti e per il viaggio, recuperando la cifra investita attraverso una percentuale che riscuotono dai gestori nei locali notturni ogni quindici giorni (sia il pagamento dei compensi che il flusso di queste ragazze avviene sempre a « quindicina »).

Non va trascurato, da ultimo, il problema della mano d'opera straniera a basso costo. A tale riguardo ricordiamo che la legge 6 dicembre 1993, n. 499, si è prefissa il compito di regolare e identificare l'appalto illecito di mano d'opera anche in riferimento a lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari. Tale legge è stata per gran parte disattesa.

Quanto sopra esposto, oltre che violazioni al codice penale, causa una vistosa evasione fiscale, molto difficile da combattere in quanto i soggetti che la determinano soggiornano in modo illegittimo in Italia e senza una fissa dimora, sono, quindi, praticamente irreperibili e dediti a traffici illeciti e, di conseguenza, non tassabili. Un esempio per tutti è il commercio ambulante abusivo (vendita senza licenza - legge n. 112 del 1991). Questa infrazione impone il sequestro della merce ed una sanzione di lire 1.000.000, praticamente impossibile da pagare per qualsiasi cittadino extracomunitario, anche in rapporto al valore della merce sequestrata. Inoltre non bisogna trascurare che questa merce viene in un secondo tempo confiscata dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA) ed inviata al macero con tutte le spese che ne conseguono e senza possibilità di recupero alcuno.

In riferimento all'evasione fiscale non bisogna trascurare che lo sfruttamento dei cittadini extracomunitari, in riferimento al lavoro effettuato « in nero » cioè senza il pagamento dei contributi previdenziali, viene procacciato senza ombra di dubbio da cittadini italiani che, in pieno accordo con le aziende che ne fanno richiesta, assoldano gli immigrati clandestini pagandoli poche lire e vessandoli, in considerazione del fatto che sono privi del regolare permesso di soggiorno. Tale situazione comporta una totale evasione contributiva.

Per i motivi sopra elencati, anche allo scopo di estendere accertamenti su eventuali coinvolgimenti di organizzazioni criminali radicate nel nostro Paese (non si può non pensare a massicce responsabilità di nostri connazionali), è necessaria l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che indaghi approfonditamente sul fenomeno dell'immigrazione clandestina e non, sugli interessi economici, sullo sfruttamento ed altro, al fine di studiare una seria proposta di legge quadro in materia, che regolamenti gli ingressi mediante precisi criteri, determini la ipotesi di espulsione, stabilisca le pene detentive e consenta alla magistratura ed alle forze dell'ordine di operare in modo adeguato in relazione alla prevenzione e repressione dei reati che derivano dai fenomeni individuati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione della Commissione).

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'immigrazione clandestina, di seguito denominata « Commissione ».

ART. 2.

(Compiti della Commissione).

1. La Commissione, con riferimento ai diversi comparti di indagine attinenti al fenomeno dell'immigrazione clandestina, ha il compito di:

a) svolgere indagini atte ad identificare le modalità ed i responsabili dell'ingresso illecito di cittadini extracomunitari nel territorio italiano;

b) individuare le differenze tra casi singoli e fenomeni d'immigrazione di massa;

c) svolgere indagini per scoprire l'esistenza di eventuali circuiti e di un eventuale ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con particolare riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale;

d) individuare le connessioni tra le attività illecite, riferite al reato di prostituzione, ed altre attività economiche;

e) accertare e valutare l'intensità del fenomeno, evidenziando il rapporto che esiste nelle diverse aree geografiche;

f) riferire alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ogni volta che lo ritenga opportuno e almeno ogni tre mesi, nonché al termine dei propri lavori;

g) proporre soluzioni legislative ed amministrative ritenute necessarie per ren-

dere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato.

2. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

ART. 3.

(Testimonianze).

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per segreti di Stato o d'ufficio si applicano le norme in vigore.

3. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

ART. 4.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da dodici senatori e dodici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo tale che siano rappresentati, in proporzione, tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vice presidenti e due segretari.

ART. 5.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad

altre istruttorie od inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 6.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3 La diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto od informazione, di atti o documenti dei quali sia vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 7.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dei Presidenti delle Camere.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

ART. 8.

(Durata della Commissione).

1. La Commissione conclude i propri lavori al termine della XII legislatura.

ART. 9.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3409
Lire 500